



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

TRIBUNALE FEDERALE

Nel procedimento n. 3/2024 ruolo Tribunale Federale

promosso da:

il Procuratore Federale Badminton

contro

Giorgio Rusconi

- incolpato - con l'avv. Massimo Rossi del Foro di Milano

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Francesco Macrì (Presidente)

Avv. Francesco Pignatiello (Componente)

Avv. Luca Rinaldi (Componente)

A scioglimento della riserva assunta, emette la seguente

Decisione

Con atto di deferimento in data 30.09.2024, il Procuratore Federale chiedeva la fissazione dell'udienza del procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Giorgio Rusconi, Presidente dell'ASD Badminton & Croquet Lecco, per la violazione dell'art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FIBa, con precipuo riferimento al fatto che: *"le A.S.A. ed i tesserati, comunque soggetti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica, sociale e morale, con l'obbligo preminente di astenersi da ogni forma di illecito sportivo, dall'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, dalla violenza sia fisica sia verbale, dalla commercializzazione e dalla corruzione"*.

Il Procuratore formulava tale incolpazione avendo preso visione di un'intervista rilasciata dal Rusconi sulla rivista BadmintonNews, edizione n. 23 del maggio 2024, ove veniva riportata una sua frase del seguente tenore letterale con riferimento all'operato di Simone Manno, pure tesserato e lavoratore dipendente della Federazione presso il PalaBadminton di Milano: *"nell'organigramma federale nella struttura della segreteria pare esserci un responsabile del PalaBadminton. Questa persona è completamente inefficiente e non all'altezza del compito. La FIBA sta sostenendo un costo totalmente inutile e sproporzionato in relazione alle (in)capacità del soggetto"*.

Si dava pertanto corso all'istruttoria e venivano disposte le audizioni dei tesserati Manno e Rusconi in data 10.07.2024.

Il sig. Manno confermava di essere dipendente della Federazione, con incarico nell'ambito di Servizi Amministrativi e Generali, con mansioni specifiche legate alla gestione del PalaBadminton e di ritenere la propria persona ed integrità professionale violate dalle dichiarazioni del Rusconi. Riferiva ancora il Manno di essere l'unica persona della Segreteria

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it;
fiba@pec.badmintonitalia.it
P.Iva 04774831004



Federazione Sportiva
Paralimpica riconosciuta dal
Comitato Italiano Paralimpico



federale incaricata della gestione del PalaBadminton di Milano e di non avere a disposizione un budget fisso per la manutenzione della struttura e di non avere potere di spesa che necessita sempre dell'autorizzazione federale per il tramite della Segreteria. Precisava ancora di ritenere di essere oggetto di queste critiche infondate da parte del Rusconi poiché questi aveva da sempre ragioni di astio con il precedente Presidente Federale, parente del Manno stesso.

Audito nella medesima giornata, 10.07.24, anche Giorgio Rusconi, questi riferiva di essere dal 2021 componente della Commissione federale PalaBadminton, organo costituito con lo scopo di dare indirizzi di gestione e controllo dell'attività, verificare lo stato dell'impianto, analizzarne i costi e fare proposte tecniche: l'oggetto delle discussioni in Commissione veniva riportato in Consiglio Federale per le deliberazioni conseguenti.

Nell'ambito di tale sua precipua funzione di componente della suddetta Commissione, il Rusconi riferiva di avere rilasciato tali dichiarazioni poiché preoccupato dello stato di degrado del PalaBadminton, di avere ripetutamente interessato gli organi preposti della Federazione ancora prima di rilasciare l'intervista e di avere documentato con fotografie tali sue comunicazioni che interessavano l'operato del Manno in quanto responsabile della gestione della struttura. Concludeva precisando di non ritenere che le sue dichiarazioni potessero avere conseguenze pregiudizievoli, di non avere malanimo nei confronti del Manno e di formulare i suoi giudizi anche sulla base delle proprie competenze professionali quale ex Direttore amministrativo e finanziario di una società multinazionale.

All'udienza del 27 novembre 2024, comparivano soltanto l'incolpato ed il suo difensore che si riportavano alla memoria autorizzata depositata ed ai documenti allegati, ribadendo che le dichiarazioni rilasciate alla rivista BadmintonNews non contenevano caratteri ingiuriosi e l'incolpazione mossa fosse priva dei presupposti previsti dal regolamento di giustizia. Chiedevano il proscioglimento ovvero in subordine l'applicazione della sanzione disciplinare minima.

All'esito dell'udienza, il Tribunale riservava la decisione.

Ritiene il Tribunale che le dichiarazioni del Rusconi, seppur di tono esuberante con riferimento al fatto che le stesse erano destinate alla pubblicazione su una rivista del settore, non siano di contenuto tale da costituire una violazione dei doveri previsti dall'articolo 1.2 del Regolamento di Giustizia come contestato nell'atto di deferimento.

Risulta dal materiale istruttorio e dalle dichiarazioni del Rusconi stesso in sede di interrogatorio come l'incolpato, ancor prima dell'intervista in esame, avesse ripetutamente segnalato il cattivo stato di manutenzione del PalaBadminton agli Organi Federali competenti, così risultando esplicito, sin da prima dell'incolpazione, il proprio giudizio verso l'operato del Manno quale responsabile della struttura.

Ritiene il Tribunale come le dichiarazioni vadano esaminate con rispetto al principio della libertà di manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 della Costituzione e nel solco dell'orientamento giurisprudenziale che prevede che il diritto di critica possa essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 c.p., rispetto al reato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti della veridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenza espressiva (Cass. Pen., sent. n. 17784 del 4.05.2022).

Tralasciando l'aspetto precipuamente penalistico della pronuncia ora riportata, il Tribunale condivide come i caratteri del diritto di critica ivi delineati consistano nella manifestazione di un'opinione e/o di un giudizio valutativo, che (come tale) non può pretendersi che sia "obiettivo" e neppure, in linea astratta, vero o falso. Diversamente opinando, infatti, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali.



In particolare, il diritto di critica deve ritenersi legittimo se esercitato nel rispetto della contenenza formale e sostanziale, senza l'utilizzo di termini offensivi. Nel caso di specie, l'utilizzo del termine "inefficiente", per quanto possa avere suscitato nel destinatario legittimi sentimenti di amarezza e disappunto, rientra nella facoltà di espressione del proprio pensiero da parte del Rusconi circa la mancanza di cura – a suo giudizio - da parte del preposto alla struttura; opinione peraltro anche dovuto in relazione alla sua carica di componente della Commissione PalaBadminton e quindi con dovere precipuo di interessarsi dello stato e della manutenzione della struttura.

Tali considerazioni ben si allineano con il contenuto della norma disciplinare che si assume violata, laddove, nelle dichiarazioni dell'intervista, non si rinviene:

- una mancanza di lealtà, posto che il Rusconi aveva inviato antecedenti segnalazioni di medesimo contenuto agli organi federali e che il testo stesso dell'intervista non nomina direttamente il Manno così confermando come l'intenzione dell'incolpato non fosse quella di muovere un gratuito attacco alla persona del Manno quanto richiamare, seppure in maniera "vivace" l'attenzione sul problema;
- una mancanza di probità, posto che le dichiarazioni non hanno contenuto disonorevole, comunque contrario alla pubblica morale;
- una mancanza di rettitudine sportiva, posto che le critiche espresse non erano rivolte alle qualità personali del Manno quanto piuttosto segnalavano la situazione di manutenzione della struttura, assunta quale critica. In tal senso il Rusconi dichiarava di non avere ragioni di malanimo nei confronti del Manno e dagli atti di indagine, al di là del parere del Manno stesso reso in sede di informazioni, non si rinveniva prova che l'intervista fosse stata rilasciata per ragioni di astio personale tra i due.

p.q.m.

Il Tribunale federale definitivamente pronunciando, dichiara di prosciogliere il deferito Giorgio Rusconi dall'incolpazione ascritta.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e al Segretario Generale.

Così deciso in videoconferenza il giorno 10 dicembre 2024 e sottoscritto da ciascuno dei componenti del Tribunale nel proprio luogo di domicilio professionale e nella data indicata nella sottoscrizione digitale.

Il Presidente

Avv. Francesco Macrì

Avv. Francesco Pignatiello

Componente

Avv. Luca Rinaldi

Componente

F. I. Ba. Federazione Italiana Badminton

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - Tel. 06 83800707 / 708- Fax 06 83800718
www.badmintonitalia.it e-mail: federazione@badmintonitalia.it;
fiba@pec.badmintonitalia.it
P.Iva 04774831004

